

## Nota dello Studio Montemarano su "RDP (o DPO)

Marzo 2018

Il Regolamento UE n. 2016/679 del 25 maggio 2018 interverrà a modificare il codice della privacy.

Tra le novità vi è l'obbligatoria introduzione della figura del "**Responsabile della protezione dei dati personali – RDP**" (o **DPO**: *Data Protection Officer*), non soltanto nel settore pubblico, ma pure ogni qual volta il trattamento dei dati personali su larga scala costituisce una componente inscindibile delle attività aziendali (ad esempio ospedali, rsa, stampa, raccolta fondi).

Il DPO potrà essere un soggetto interno o esterno all'azienda; a condizione, tuttavia che sia in possesso di abilità e competenze giuridiche e che sia professionalmente idoneo a gestire le situazioni di rischio. Dovrà, pertanto, nominarsi una figura apicale, se si deciderà di affidare la funzione ad un soggetto interno; altrimenti dovrà essere nominato un professionista, esperto in materia di privacy, che conosca la realtà e le dinamiche aziendali e che sia in possesso di un'adeguata preparazione specifica, attestata da titoli di studio e di specializzazioni idonei. Il DPO non è un semplice consulente aziendale; le Linee Guida adottate il 13 dicembre 2016 dal Working Party istituito dall'art. 29 della Direttiva n. 95/46 (WP 243), al punto 4.2 stabiliscono: *"Qualora il titolare non concordi con le indicazioni fornite dal DPO, è necessario che la documentazione relativa alla DPIA (Valutazione di impatto) riporti specificatamente e per iscritto le motivazioni per cui lo stesso titolare ha ritenuto di non conformarsi alle indicazioni ricevute"*.